SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1965

(35ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica » **(846)** (*D'iniziativa dei deputati Romano ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione con modificazioni)** (1):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* . . *Pag.* 445, 448, 449, 451, 452, 453
D'ERRICO 447, 449
MACCARRONE 450, 452
MARIOTTI, *Ministro della sanità* . . 450, 451, 453
PERRINO 452, 453
SAMEK LODOVICI . 447, 448, 449, 450, 451, 452
SIMONUCCI 448

La seduta è aperta alle ore 17,20.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, Cassano, Cassini, Cremisini, Criscuoli, D'Errico, Lombari, Lorenzi, Maccarrone, Minella Molinari Angiola, Perrino, Picardo, Pignatelli, Samek Lodovici, Sellitti, Simonucci, Tibaldi, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Di Grazia, Ferroni, Scotti e Tomasucci sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Cagnasso, Macaggi, Compagnoni e Palermo.

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

CRISCUOLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Romano ed altri: « Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica » (846) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Romano, Orlandi e Vizzini: « Regolamentazio-

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica ».

ne giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo la Commissione che il relatore, senatore Di Grazia, non può partecipare a questa seduta per motivi di salute, e mi ha incaricato di riferire in sua vece sul provvedimento, per il quale è stato richiesto al Presidente del Senato ed ottenuto il passaggio dalla sede referente alla sede deliberante.

Non occorre che io mi soffermi a lungo sulla portata del provvedimento e sui motivi che ne consigliano l'approvazione e in particolare sulla necessità e sull'urgenza di provvedere ad una più equa e razionale regolamentazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, dal momento che essi sono stati ampiamente illustrati nella relazione svolta in sede referente e nella discussione che ne è seguita. Si giunse allora alla conclusione unanime che è doveroso soddisfare le più immediate richieste di questi benemeriti ausiliari dal momento che essi sono attualmente privi di una precisa tutela giuridica, pur essendo esposti a gravissimi rischi e persino a vere e proprie mutilazioni determinate dall'azione ionizzante degli apparecchi con cui si trovano in continuo contatto.

Ricordo come sia stata auspicata da tutta la Commissione una disciplina legislativa organica e da valere per tutte le arti sanitarie ausiliarie, ivi compresa una riforma radicale e ispirata alle odierne esigenze di tutta la istruzione teorica e pratica di questo personale tanto necessario, in modo che esso possa godere di quella dignità professionale e di quella giusta autonomia di lavoro che altri Paesi già da tempo gli riconoscono. A tal fine sarebbe auspicabile — anche se ciò non si ritiene realizzabile nel più immediato futuro — che gli esercenti le arti ausiliarie sanitarie potessero venire istruiti e diplomati da apposite scuole professionali di Stato alla fine di corsi della durata di almeno un quinquennio, il che permetterebbe fra l'altro di coprire quel vuoto che esiste ora tra la fine della scuola dell'obbligo e l'età prescritta per l'ammissione ai corsi previsti dal disegno di legge. L'istruzione che attraverso i corsi triennali viene impartita in base al disegno di legge in discussione potrà comunque fornire una sufficiente qualificazione e ridurre i pericoli derivanti agli interessati dal loro delicato lavoro in campo radiologico.

Come i colleghi ricordano, durante l'esame del provvedimento in sede referente, al testo approvato dalla Camera sono stati apportati dalla nostra Commissione (che si è avvalsa della collaborazione di un più ristretto comitato di studio) emendamenti sostanziali e formali che hanno reso il provvedimento più completo e più rispondente ai fini che si propone; in particolare: la determinazione del limite massimo di età per la ammissione alle scuole, la precisazione del rapporto intercorrente fra gli allievi delle scuole stesse e gli enti in seno ai quali esse sono state istituite, il riconoscimento agli allievi del diritto all'assicurazione contro gli infortuni, malattie e lesioni causate dalla radioattività e all'assistenza gratuita in caso di malattie contratte in servizio, il deferimento della nomina del direttore delle scuole e dei docenti al medico provinciale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente da cui la scuola dipende, l'obbligo fatto agli istituti di cura e ai gabinetti radiologici pubblici e privati, che abbisognino di personale addetto alle apparecchiature, di assumere elementi provvisti del diploma di abilitazione di tecnico di radiologia medica, la facoltà concessa alle scuole pubbliche e private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato di continuare a svolgere i loro corsi e di ottenere il riconoscimento del diploma di abilitazione da loro rilasciato, previo esame dei candidati da sostenere davanti ad apposita commissione.

Concludo quindi invitando la Commissione a prendere per base di discussione il testo del disegno di legge già elaborato in sede referente (tenuto conto del fatto che esso è il risultato di un attento esame e di un lungo approfondito dibattito) al quale, eventualmente, potranno essere apportati nuovi emendamenti.

SAMEK LODOVICI. Per una soluzione veramente adeguata del problema relativo alla formazione dei tecnici radiologi, sembra a me che non si possa prescindere da un corso di studi completo, anche formativo e non solo nozionistico pratico, da un corso cioè pluriennale e da impartirsi al meglio in scuole professionali di Stato, delle quali il Ministro della pubblica istruzione dovrebbe avere evidentemente la responsabilità e la competenza primaria, sia pure con il concerto e l'interessamento attivo del Ministro della sanità.

Ai licenziati da scuole siffatte, purtroppo ancora da istituirsi nel nostro Paese, capaci di preparare tecnici specializzati nella fisica e nella elettronica, in grado quindi di costruire anche una apparecchiatura radiologica e di praticare le più delicate terapie strumentali e maneggiare, ad esempio, gli isotopi, potrà anche riconoscersi, come ha auspicato il senatore Maccarrone, la dignità professionale.

Con il disegno di legge che stiamo per approvare non abbiamo risolto il problema nella sua interezza, ma possiamo comunque ritenere di aver portato un contributo veramente importante e decisivo per ovviare alla carenza attuale grave e pericolosa, di personale sanitario ausiliario abilitato all'esercizio della tecnica di radiologia.

Non vi può essere dubbio che per la formazione immediata di questi ausiliari sanitari tecnici radiologi, di primo grado, le scuole ospedaliere che andiamo istituendo sono il luogo naturale di apprendimento, perchè solo lì essi possono disporre dei malati nella loro svariatissima casistica e di tutte le apparecchiature necessarie alla cura cui sarà diretta la loro attività subordinata eminentemente pratica. E certamente, anche coloro che, pur provenendo da scuole di tecnica radiologica di formazione più completa, offerenti possibilità diverse di impiego, vorranno dedicarsi specificamente ai malati, non potranno prescindere almeno da una presa di contatto con queste scuole ospedaliere.

Da un punto di vista tecnico il disegno di legge, a mio sommesso parere, sarebbe ancora assai perfettibile; ritengo, comunque, che il Senato abbia notevolmente migliorato il testo di iniziativa parlamentare pervenutoci dalla Camera. Di particolare rilievo è quanto da noi è stato disposto per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le malattie acute e le radiazioni ionizzanti degli allievi e tecnici radiologi e per l'istituzione dei collegi provinciali dei tecnici di radiologia. Personalmente mi è motivo di particolare compiacimento che, accogliendo mie istanze, si sia riconosciuta dalla Commissione l'opportunità di non monopolizzare, nelle scuole ospedaliere previste, la formazione dei tecnici radiologi, ma si sia lasciata la possibilità di creare altre eventuali scuole pubbliche, e di sussistere a quelle private che già esistono, le quali si preoccupino di dare anche una formazione di base completa per tutti i diversi possibili impieghi degli esperti in tecnica radiologica.

Penso e ripeto, onorevole Ministro, che con le scuole istituende, molte pericolose situazioni di un delicato settore potranno essere eliminate e ci si avvierà ad un servizio più sicuro e migliore; ma perchè le scuole sorgano saranno indubbiamente indispensabili aiuti da parte dello Stato. L'esperienza delle scuole ospedaliere per gli infermieri è molto istruttiva in proposito. Ma è anche necessario che le scuole siano serie e mi permetto pertanto di raccomandare, onorevole Ministro, la severità, nell'accoglimento delle domande e nel rilascio delle autorizzazioni ministeriali. Chiedendo scusa, richiamo anche la sua personale attenzione sulla opportunità, segnalata nell'ordine del giorno da me consegnato alla Presidenza nel corso della discussione, di dare particolare rilievo nei programmi di insegnamento delle scuole per tecnici di radiologia, ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Voterò a favore del provvedimento, riservandomi però di presentare alcune piccole modifiche.

D'ERRICO. Il lungo e serio lavoro della Commissione ha portato senz'altro miglioramenti al testo pervenutoci dalla Camera. La discussione svoltasi in sede referente è stata ampia ed esauriente. Quindi, anche se si dovranno apportare piccole modifiche di carattere formale, così come è stato accennato dal senatore Samek Lodovici, penso

che si possa arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento.

Concludo, pertanto, esprimendo il mio voto favorevole.

SIMONUCCI. Pur non potendoci ritenere completamente soddisfatti del testo elaborato dalla Commissione nella discussione svoltasi in sede referente, sono disposto insieme alla mia parte politica ad approvarlo, riservandomi di riproporre il problema al momento opportuno.

PRESIDENTE, *ff. relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

La vigilanza si estende:

a) alla formazione tecnico-professionale;

b) all'accertamento del titolo di abilitazione;

c) all'esercizio dell'arte predetta.

(*È approvato*).

Art. 2.

Chiunque intenda esercitare, sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori privati di radiologia, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica deve avere raggiunto la maggiore età ed essere munito del diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attività medesime, ai sensi della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'istituzione delle scuole di tecnico di radiologia medica è autorizzata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole stesse da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

SAMEK LODOVICI. Ritengo che le parole: « da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge », siano superflue, e proporrei di sopprimerle perchè questa precisazione viene espressamente indicata nelle disposizioni finali.

PRESIDENTE, *ff. relatore*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Samek Lodovici.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica possono essere istituite presso istituti universitari ed ospedali dipendenti da enti pubblici, che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al comma precedente devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione e non aver superato il 32° anno di età salvo le maggiorazioni di legge.

Costituisce titolo preferenziale per l'ammissione alle scuole, in aggiunta al diploma di istruzione secondaria di primo grado predetto, il conseguimento di qualsiasi diploma di scuola professionale o di altro genere.

SAMEK LODOVICI. Proporrei di sostituire le parole « il possesso », alle parole « il conseguimento ».

PRESIDENTE. *ff. relatore.* Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Samek Lodovici.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli Istituti ed Ospedali che, ai sensi dell'articolo precedente, intendano istituire scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica devono rivolgere al Ministero della sanità, tramite il medico provinciale, domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(*E approvato*).

Art. 6.

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica è di tre anni.

Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

SAMEK LODOVICI. A mio modesto parere sarebbero sufficienti due anni.

D'ERRICO. Insisto perchè non si modifichi nulla, dato che abbiamo già discusso ampiamente a suo tempo su questo argomento.

PRESIDENTE. *ff. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il tirocinio degli allievi presso gli Istituti ed Ospedali di cui all'articolo 4, che abbiano istituito i corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi; detti enti sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale.

Gli enti stessi provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni, le malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive a norma del successivo articolo 15, li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

Gli allievi che siano già in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purchè completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

(*È approvato*).

Art. 8.

Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgerà in due sessioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La Commissione esaminatrice è nominata dal medico provinciale, che la presiede, ed è composta:

a) dal direttore della scuola;

b) da un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'Ordine dei medici della provincia;

c) da un docente di materie obbligatorie del corso di studi;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione di esame sono liquidate dall'Ente che istituisce la scuola.

(*È approvato*).

Art. 9.

La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto radiologico universitario o al primario radiologo dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

La nomina del direttore della scuola e dei docenti delle materie obbligatorie di insegnamento del corso di studi previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6, viene effettuata dal medico provinciale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente da cui la scuola dipende.

(*È approvato*).

Art. 10.

Ai candidati di cui all'articolo 8, che superino gli esami, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

(*È approvato*).

Art. 11.

Ai tecnici di radiologia medica è consentito di svolgere le seguenti mansioni nei gabinetti radiologici, riconosciuti a norma di legge:

a) preparare l'ammalato secondo le istruzioni del medico radiologo;

b) effettuare tutte le manovre e le manualità coordinate dal medico radiologo, che ne rimane responsabile;

c) controllare l'efficienza degli apparati e la loro manutenzione;

d) eseguire il lavoro della camera oscura, della registrazione e della archiviazione delle pellicole.

È fatto divieto ai tecnici di radiologia medica di fornire prestazioni fuori dei gabinetti radiologici debitamente autorizzati, se non sotto il diretto controllo e in presenza del medico radiologo, che ne assume, di volta in volta, la responsabilità.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica è subordinato all'iscrizione all'Albo provinciale di cui al successivo articolo 14.

(*È approvato*).

Art. 13.

Gli istituti di cura pubblici e privati, i gabinetti radiologici pubblici e privati e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature, sono obbligati ad assumere personale provvisto del diploma di abilitazione di tecnico di radiologia medica.

SAMEK LODOVICI. Mi permetto di sottoporre alla sua attenzione a quella dei commissari l'eventuale opportunità di stabilire un termine per l'ottemperanza di questo obbligo. Si potrebbe aggiungere « sono obbligati entro un termine di due, tre anni eccetera ».

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. A questo scopo può bastare una circolare esplicativa del Ministero.

SAMEK LODOVICI. Si potrebbe aggiungere « entro i termini previsti dal regolamento ».

MACCARRONE. Secondo me non è opportuno.

SAMEK LODOVICI. Io mi preoccupo dell'applicazione efficace della legge. Ho sottoposto il quesito alla vostra responsabilità e saggezza e a queste mi rimetto.

MACCARRONE. Ma questo è lo spirito del provvedimento; mi sono permesso di proporre questo emendamento con la convinzione che la legge dovesse essere applicata contemporaneamente e agli esercenti l'arte sanitaria e a coloro che si servono di questo personale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità.* Pregherei vivamente gli onorevoli colleghi di lasciare le cose come sono.

PRESIDENTE, *ff. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 14.

In ogni provincia è costituito il Collegio per gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, che conseguono il diploma di abilitazione a norma della presente legge.

I Collegi provinciali degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai Collegi provinciali dei tecnici di radiologia medica ed alla Federazione nazionale, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel Collegio, esistenti nella provincia, sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, il Ministro della sanità, su proposta del medico provinciale e sentita la Federazione nazionale, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede.

SAMEK LODOVICI. Proporrei un emendamento formale, invece delle parole: « è costituito il collegio per gli esercenti », metterei: « il collegio degli esercenti ».

PRESIDENTE, *ff. relatore.* Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento Samek Lodovici.

(*È approvato*).

Art. 15.

Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 sono estese anche ai tecnici di radiologia impiegati a norma dell'articolo 2 della presente legge e agli allievi dei corsi.

(*È approvato*).

Art. 16.

Chiunque eserciti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge è punito con la multa da lire 50.000 a lire 100.000.

In caso di recidiva, la pena è della detenzione da 15 a 30 giorni e della multa da lire 100.000 a lire 200.000. Il materiale destinato all'esercizio dell'arte di cui alla presente legge è confiscato.

Il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, può ordinare la chiusura temporanea del locale nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata ed il sequestro conservativo del materiale.

Il provvedimento del medico provinciale è definitivo.

(*È approvato*).

Art. 17.

Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria contemplata dalla presente legge, presti comunque il suo nome, ovvero la sua attività allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica è soggetto alla tassa di

concessione governativa, stabilita dalla tabella A, n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

(*È approvato*).

Art. 20.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno cinque anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici, saranno ammessi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere la stessa prova di esame, orale e pratica, prevista dal precedente articolo 8 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

(*È approvato*).

Art. 21.

Il diploma di abilitazione di cui al precedente articolo sarà per contro rilasciato dalla medesima Commissione a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.

SAMEK LODOVICI. Il rilascio del diploma di abilitazione è così un atto puramente formale; quindi penserei di aggiungere « previo un colloquio », anche per coordinarlo con l'articolo 23.

MACCARRONE. Questo è un emendamento che modifica sostanzialmente l'articolo.

SAMEK LODOVICI. Non lo modifica affatto; se lo lasciamo così, diamo alla Commissione solamente l'incarico di apporre un timbro.

MACCARRONE. Non avrei nulla in contrario ad accedere a questa proposta se essa non fosse stata discussa a lungo e respinta nella prima fase della discussione.

Si tenga presente che l'articolo 23 non contiene una norma transitoria, ma una norma finale.

Noi possiamo modificare l'articolo 21 e dire che la sanatoria deve avvenire attraverso un concorso, ma in tal caso bisognerebbe rivedere anche i titoli rilasciati dalle scuole fin qui istituite, assai difformi per programma e anche per serietà. Infatti, mentre ai titoli rilasciati dopo corsi semestrali di radiologia (in questi ultimi anni in alcune scuole si sono tenuti anche corsi siffatti) si riconosce subito validità ai fini dell'iscrizione nell'albo, non verrebbe invece riconosciuto il lungo periodo di istruzione e di pratica di coloro che non sono diplomati. E questo non mi sembrerebbe giusto.

PRESIDENTE, *ff. relatore*. Il senatore Samek Lodovici insiste?

SAMEK LODOVICI. Desidero che rimanga a verbale la mia proposta. Ritengo che si tratti di una proposta molto saggia, ma se essa deve portare a riaccendere la discussione e poichè non viene recepita dall'altra parte, pur nella sua onestà, non vi insisto.

PERRINO. Mentre confermo il mio voto favorevole desidero richiamare l'impegno del Ministro e della Commissione a ri-

vedere in prosieguo di tempo tutta la materia relativa alle arti ausiliarie sanitarie. Il provvedimento che stiamo per approvare è indubbiamente un provvedimento settoriale. Esso riguarda una tra le più importanti arti ausiliarie, ma ve ne sono altre non meno importanti che attendono una adeguata regolamentazione. La presentazione di questo disegno di legge ha suscitato, in certo senso, l'interesse delle altre categorie e di fronte ad una eventuale loro agitazione noi non dovremmo trovarci impreparati.

Rinnovo, pertanto, la preghiera al Ministro di farsi promotore di un disegno di legge governativo che disciplini tutta la materia, in modo da chiudere definitivamente questo capitolo.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Accolgo il suo invito. Per quanto riguarda gli odontotecnici, i tecnici ortopedici ed altre categorie, posso dire fin d'ora che sto cercando di trovare una soluzione soddisfacente.

P E R R I N O . Mi riferisco alle arti ausiliarie del settore ospedaliero.

P R E S I D E N T E . *ff. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il diploma di abilitazione conseguito ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21, abilita alla continuazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e deve essere considerato, a tutti gli effetti, equipollente al diploma di abilitazione di cui al precedente articolo 10.

(*È approvato*).

Art. 23.

Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato, continueranno a svolgere i loro corsi secondo i singoli regolamenti.

I diplomati di detti istituti che abbiano fatto un regolare corso di studi triennali possono conseguire l'abilitazione all'esercizio specifico dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia medica con un esame di idoneità presso una Commissione costituita secondo le norme di cui all'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 24.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 18.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

ERRATA CORRIGE

A pag. 451, seconda colonna, articolo 16, secondo comma, in luogo di: « In caso di recidiva, la pena è della detenzione... » leggasi: « In caso di recidiva, la pena è della reclusione... ».